



3003 Berna

UFAM; DD

POST CH AG

A tutti gli interessati

Riferimento: BAFU-415.22-60418/14/1

Evento amministrativo:

Vostro riferimento:

**Ittigen, 06 settembre 2021**

## **Marcatura di pesci e gamberi**

Gentili Signore, Egregi Signori,

La marcatura dei pesci e dei gamberi e la loro ricattura o rilevamento sono uno strumento talvolta indispensabile per numerosi progetti di ricerca o di monitoraggio. Questi metodi sono per esempio utilizzati per verificare l'efficacia delle misure adottate nel contesto del ripristino della libera migrazione dei pesci oppure i controlli degli effetti delle pratiche di ripopolamento. Secondo l'art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla legge federale sulla pesca OLFP (RS: 923.1), prima di marcare i pesci e/o i gamberi, i Cantoni comunicano all'UFAM le seguenti informazioni:


- a. lo scopo della marcatura
- b. il tipo di marcatura;
- c. il numero di animali che si vuole marcare;
- d. i contrassegni in caso di marcatura individuale;
- e. l'inizio e la durata del rilevamento;
- f. le modalità di valutazione dei risultati.

Finora, l'UFAM ha raccolto i dati senza memorizzarli in modo standardizzato, rendendo dispendiosa la ricerca di individui marcati e l'analisi dei dati. Non sarà più il caso: grazie all'entrata in funzione di questo strumento, l'UFAM dispone e mette a disposizione dei Cantoni e dei responsabili dei progetti di marcatura un sistema digitale centralizzato per l'annuncio, l'archiviazione e la ricerca dei dati.

Ufficio federale dell'ambiente UFAM  
Diego Dagani  
3003 Berna  
Sede: Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen  
Tel. +41 58 46 252 41, Fax +41 58 46 475 79  
Diego.Dagani@bafu.admin.ch  
<https://www.bafu.admin.ch>



La piattaforma funziona secondo il seguente schema (**Figura 1**):



**Figura 1:** Funzionamento dello strumento d'annuncio delle marcature di pesci e gamberi.

Grazie all'entrata in servizio del nuovo sistema vengono raggiunti i seguenti obiettivi

- standardizzare, digitalizzare e semplificare la registrazione e l'archiviazione dei dati relativi ai progetti di marcatura dei pesci e dei gamberi secondo l'art. 11 cpv. 1 OLFP e allo stesso tempo raccogliere informazioni sugli individui ricatturati/rilevati (art. 17b OLFP).
- permettere di rintracciare i pesci marcati, ricatturati e/o rilevati e, se necessario, permettere il contatto tra i responsabili del progetto.
- fornire una panoramica pubblica dei progetti di marcatura e degli individui marcati e permettere a terzi di segnalare gli individui marcati ricatturati oppure identificati.

Per sfruttare al meglio il potenziale di questo sistema di raccolta dati è necessario che ogni progetto disponga di dati complementari a quelli esplicitamente richiesti dall'art. 11 cpv. 1 OLFP, in particolare per quanto riguarda i pesci e i gamberi ricatturati e/o rilevati. Visto l'interesse nazionale del servizio proposto, è necessario anche comunicare i seguenti dati complementari (Art. 17b VBGF):

- Informazioni sul luogo di cattura o rilevamento e rilascio degli animali marcati
- Contrassegni individuali di animali ricatturati o individuati

Qui di seguito una serie di informazioni relative all'utilizzo del nuovo sistema per l'annuncio dei progetti di marcatura di pesci e gamberi:

### Consegna dei dati

La consegna dei dati è possibile unicamente online tramite il sito web delle statistiche federali della pesca [www.statistichedipesca.ch](http://www.statistichedipesca.ch). Le informazioni per registrarsi sono accessibili sulla pagina principale mentre il manuale d'utilizzo si trova nell'area interna. L'accesso al dominio interno può essere richiesto direttamente tramite l'homepage delle statistiche di pesca.

La consegna dei dati per ogni progetto avviene in tre fasi:

1. A inizio del progetto: accesso al database, informazioni sul responsabile e annuncio d'inizio del progetto
2. Al momento della marcatura: annuncio di pesci e gamberi marcati
3. Al più tardi a fine progetto: annuncio di pesci e gamberi ricatturati/rilevati e chiusura del progetto

Inoltre, è sempre possibile annunciare la marcatura di pesci appartenenti ad altri progetti.

### **Delegare la registrazione dei dati**

I cantoni hanno la possibilità di delegare il compito di cui all'art. 11 cpv 1 OLFP ai responsabili di progetto. La delega deve essere prevista al più tardi quando viene concessa l'autorizzazione per la marcatura o la cattura dei pesci, idealmente utilizzando la seguente formulazione:

*"L'autorizzazione è concessa alla seguente condizione:*

*Il responsabile del progetto deve fornire all'Ufficio federale dell'ambiente UFAM i dati relativi ai progetti di marcatura dei pesci e dei gamberi secondo l'art. 11 cpv 1 OLFP, nonché i dati relativi alla ricattura o al rilevamento dei pesci e dei gamberi marcati in base all'obbligo di informazione (art. 17b OLFP). Il responsabile del progetto deve registrarsi su [www.statistichedipesca.ch](http://www.statistichedipesca.ch) e seguire le istruzioni per la consegna dei dati sul progetto di marcatura dei pesci e dei gamberi."*

### **Risanamento della forza idrica**

I progetti di risanamento della forza idrica (art. 9c OLFP art. 41g cpv. 3 e art. 42c cpv. 4 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque OPAC, (RS:814.201), in particolare il ripristino della libera migrazione dei pesci prevedono spesso un controllo dell'efficacia mediante marcatura dei pesci e dei gamberi. In questo caso, il compito viene delegato al gestore da parte dell'UFAM tramite la decisione di assegnamento dell'indennizzo.

### **Dati retroattivi**

Il sistema può funzionare come previsto solo se tutti i pesci e i gamberi marcati che nuotano e camminano nelle nostre acque vengono annunciati. Nell'interesse degli utenti, è necessario che i dati dei progetti marcatura in corso o terminati negli ultimi due anni siano anch'essi annunciati. Vi siamo molto grati per la trasmissione di questi dati.

### **Pubblico dominio**

Sul sito delle statistiche di pesca è possibile consultare una panoramica dei progetti e degli individui marcati, ricatturati e/o rilevati dati attraverso una mappa interattiva. Inoltre, è possibile segnalare la cattura di animali marcati e di contattare i responsabili del progetto. Potete accedere alla pagine di pubblico dominio cliccando [qui](#).

### **Autorizzazione per gli esperimenti sugli animali**

Le misure per la protezione delle specie o la gestione della fauna selvatica non sono soggette all'autorizzazione per la sperimentazione animale. Tuttavia, a seconda delle specie interessate, sono soggette a vari regolamenti e procedure di autorizzazione sotto la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici LCP (RS: 922.0), la Legge federale sulla pesca LFSP (RS: 923.0) o la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio LPN (RS: 451). Tutte le informazioni sulle autorizzazione di sperimentazione animale possono essere trovate [qui](#).

Riferimento: BAFU-415.22-60418/14/1

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda

Distinti saluti

Ufficio federale dell'ambiente

Susanne Haertel-Borer  
Caposezione Sezione Rivitalizzazione e pesca